



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13822 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Limacorporate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fruttarolo, Francesco Pecile, Doris Chiavon, Carlo Catarisano, Alberto Cappelletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Fruttarolo in Udine, via Caccia 30;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana Assessorato Alla Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. n. 010);

- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (Doc. n. 011);

- dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 009bis);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 27/2/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante “Articolo 9 ter

del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (Doc. n. 001), pubblicata il 29.11.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 (Doc. n. 002);

- dell'Allegato A della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, quale par-te integrante della medesima Determinazione, recante l'“Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (Doc. n. 003);

- della nota prot. n. 17077 del 29.11.2022, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata Determinazione n. 1356 del 28.11.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”

(Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 recante “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- dell'Allegato 1 della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022, quale parte integrante della medesima Determina;
- della nota prot. n. 13/12/2022.1226260.U, con la quale la Regione Emilia

Romagna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'adozione della citata De-ermina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6

agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A, B e C della Determinazione n. 10 del 12.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato n. 1 della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, quale parte integrante della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici

e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 9/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022 recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” dell'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, della Regione Siciliana (Doc. n. 001), pubblicato il 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati A, B, C e D del Decreto Assessorile n. 1247/2022 del 13.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 006); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 007) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 008), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 172 del 13.12.2022 recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 172 del 13.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022 recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” della Direzione di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano (Doc. n. 001), pubblicato il 12.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di

Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 10/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 52 del 14.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015,

n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione del Dipartimento Salute della Regione Marche (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 52 del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito

dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 13/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Sa-lute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati 1 e 2 della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 004); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 005) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 006), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 13/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 24681 del 14.12.2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005) (Doc. n. 006);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 007); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 008) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 009), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 14/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, quale parte integrante del medesimo Decreto (Doc. n. 002);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 003); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 004) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 005), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 14/3/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812 recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Direzione di Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A) della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812, quali parti integranti della medesima Determinazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il

15/3/2023:

per l'annullamento

- del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969 recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” della Direzione Generale dell'Area Salute, Sociale, Sicurezza, Pari Opportunità, Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 151 del 14.12.2022;

- dell'Allegato A del Decreto n. 7967-2022 del 14.12.2022, prot. 2022-1500969, quale parte integrante del medesimo Decreto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito

dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 28/4/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 09.02.2023 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

- degli Allegati A e B della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) e dell'Allegato C (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Limacorporate S.p.A. il 28/4/2023:

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Doc. n. 001), pubblicata il 09.02.2023 sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre

2022;

- degli Allegati A e B della Determinazione n. 1 dell'08.02.2023, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) e dell'Allegato C (Doc. n. 004);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 005); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 006) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 007), comunque già impugnati innanzi al Tar Lazio Roma con ricorso R.G. n. 13822/2022;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimatè;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del

Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi

medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto

formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO